



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI

Il Giudice di Pace della sezione civile di Trapani, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9/2017 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

V.M. , nato a Bologna il 11.12.79, C.F. : (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Ivana Peralta e dalla Dott.ssa Francesca Vultaggio

attore

contro

Alitalia – Società Aerea Italiana S.P.A., C.F. : 13029381004, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Loconte

convenuta costituita

Oggetto : Azione di risarcimento danni.

Conclusioni : come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 03/01/17, il sig. V.M. conveniva in giudizio l'Alitalia, al fine di essere rimborsato in conseguenza dell'evento verificatosi in data 19-21/09/2014.

Essendo in possesso di biglietti per trasporto aereo da Bologna a Napoli (con scalo tecnico a Roma) con la compagnia convenuta per il giorno 19/09/2014, l'attore non usufruiva per motivi personali dei voli di andata.

Viceversa, presentatosi in data 21/09/14 all'aeroporto di Napoli, veniva allo stesso rifiutato l'imbarco nel volo di ritorno.

Conseguentemente, parte attrice chiedeva condannarsi l'Alitalia al pagamento dell'importo complessivo di € 488,69, di cui € 149,13 quali tasse aeroportuali relative al volo d'andata; € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ed € 89,56 quale rimborso del costo del biglietto aereo relativo al volo di ritorno.

Costituendosi in giudizio, controparte convenuta rilevava l'infondatezza giuridica della domanda attorea, atteso che la fattispecie non concerneva un'ipotesi di negato imbarco, ma l'applicazione delle condizioni generali di trasporto dell'Alitalia, secondo cui *“qualora il passeggero non utilizzi il posto prenotato ed ometta di darne avviso con congruo anticipo al vettore”*, quest'ultimo potrà annullare la prenotazione *“per i voli di ritorno”*.

In subordine, parte convenuta chiedeva dichiararsi soddisfatta la c.d. compensazione pecuniaria suindicata.

Orbene, ad un attento esame degli atti di causa, si osserva che, sul piano normativo, risulta pacifico che tra attore e convenuta sia stato stipulato un contratto di trasporto di persona ex art. 1678 c.c. Tale tipo di contratto è configurato come un negozio giuridico a prestazioni corrispettive: le obbligazioni tra cui intercorre il nesso sinallagmatico hanno per oggetto, da una parte la prestazione di una somma di denaro (il passeggero che acquista il biglietto di viaggio e lo paga) e dall'altra la prestazione del trasferimento di persona da un luogo ad un altro (il vettore che si obbliga ad un *facere* nei termini descritti nel biglietto di viaggio).

La superiore premessa porta anzitutto a rilevare la fondatezza della richiesta di rimborso delle tasse aeroportuali relative alla mancata fruizione del volo d'andata, rappresentando le stesse un corrispettivo per un servizio non reso.

Per quanto concerne poi il negato imbarco sul volo di ritorno, ci si riporta a quanto prescritto preliminarmente dall'art. 942 bis del Cod. Nav., secondo cui *«il vettore risponde del danno ...per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto...dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno»*.

Con la conseguenza che l'aver impedito all'attore di raggiungere la meta di ritorno integra gli estremi dell'inadempimento contrattuale ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile (art. 1218, responsabilità del debitore), ed in particolare dell'art. 949 bis del Cod.

Nav., norma per la quale *“il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”*.

E pertanto, a tale inadempimento consegue la condanna della convenuta al risarcimento dei danni sofferti secondo i criteri dettati dal Reg. Ce n. 261/2004 : la normativa comunitaria, all'art. 4 co. 3, prevede infatti che *“in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati, a norma dell'articolo 7 (ossia, 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 Chilometri) e presta loro assistenza a norma dell'art. 8^o”*.

Quest'ultima disposizione prevede poi che *“quando è fatto riferimento al presente articolo”, al passeggero è offerto “il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma”*.

Stante il panorama legislativo vigente, si ritiene dunque la vessatorietà, oltre che l'illegittimità, della previsione contrattuale stabilita da Alitalia (come richiamata dalla convenuta), in quanto in netto contrasto con quanto stabilito dal legislatore italiano, ed europeo, nonché dal Codice del Consumo (D.lg n° 206 del 6.9.2005), cui si rimanda.

Alla luce delle suesposte considerazioni, va accolta integralmente la domanda attorea, proposta dal sig. V.M. , con conseguente condanna di Alitalia al pagamento dell'importo complessivo di € 488,69, come sopra specificato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, in base ai parametri vigenti, nell'importo di € 330,00, oltre spese generali, iva e cpa.

P. Q. M.

Visti gli articoli di legge citati ;

In accoglimento delle domande attoree, spiegate dal sig. V.M. in data 03/01/2017, condanna la convenuta Alitalia–Società Aerea Italiana S.P.A. al pagamento dell'importo complessivo di € 488,69, a titolo di rimborso e risarcimento danni da inadempimento contrattuale.

Condanna altresì l'Alitalia – Società Aerea Italiana S.P.A. alla rifusione delle spese processuali, ammontanti ad € 330,00, oltre spese generali, iva e cpa in favore dell'attore V.M. , come sopra rappresentato e difeso.

Così deciso in Trapani addì 08/05/2017.

**Il Giudice di Pace
Dott. Vincenzo Vitale**